

 COMUNE DI CAMERINO

ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

*Ex art. 20 Dlgs 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017*

RELAZIONE TECNICA

PROVINCIA DI MACERATA

**Indice generale**

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

**1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Camerino, con provvedimento sindacale n. 2 del 31/03/2016, approvava il “*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*” per l’anno 2015.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società sia all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house providing*” (art. 16);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

**- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l’obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione num 47/2018 del 29.11.2018 ha dato atto del mancato assolvimento da parte della ASSM spa degli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs n. 175/2016 attesa l’attuale composizione dell’organo amministrativo e la mancata adozione di deliberazione, motivata, in deroga. Ha altresì segnalato l’opportunità di una riconsiderazione delle valutazioni circa la natura della CONTRAM spa in ordine alla ascrivibilità della stessa nel novero della società a controllo pubblico;

Questo ente provvederà a trasmettere alle società ASSM spa e CONTRAM spa la citata deliberazione della Corte Dei Conti, per la formulazione di eventuali controdeduzioni e l’adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione società** | **Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)** | **Attività svolta** | **% Quota di partecipazione** | **Motivazioni della scelta** |
| CONTRAM SPA | DIRETTA | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED EXTRAURBANO | 22,093 | si ritiene di mantenere le quote in aderenza al piano gia’ approvato con provvedimento sindacale 2/2016 avendo la societa’ i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016 |
| CONTRAM RETI SPA | DIRETTA | GESTIONE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALE | 19,768 | si ritiene di mantenere le quote in aderenza al piano gia’ approvato con provvedimento sindacale 2/2016 avendo la societa’ i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016 |
| TASK SRL | DIRETTA | FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI NEL SETTORE INFORMATICO E TELEMATICO | 0,024 | si ritiene di mantenere le quote in aderenza al piano gia’ approvato con provvedimento sindacale 2/2016 avendo la societa’ i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016 |
| COSMARI SRL | DIRETTA | LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI | 2,744 | si ritiene di mantenere le quote in aderenza al piano gia’ approvato con provvedimento sindacale 2/2016 avendo la societa’ i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016 |
| VALLI VARANENSI SRL | DIRETTA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – PRESA IN CONCESSIONE RETI E GESTIONE | 3,70 | Alienazione quote societarie con cessione a titolo oneroso |
| UNIDRA SCARL | DIRETTA | SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI | 11,514 | si ritiene di mantenere le quote in aderenza al piano gia’ approvato con provvedimento sindacale 2/2016 avendo la societa’ i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016 |
| ASSM SPA | DIRETTA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – PRESA IN CONCESSIONE RETI E GESTIONE | 0,022 | si ritiene di mantenere le quote in aderenza al piano gia’ approvato con provvedimento sindacale 2/2016 avendo la societa’ i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016 |

**2.RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

**3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 28/09/2017, questo Comune nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ha previsto azioni di razionalizzazione, in particolare la cessione a titolo oneroso delle quote azionarie della società VALLI VARANENSI SRL

La nuova ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, si conferma il mantenimento delle stesse, in quanto tutte rispettano i requisiti di cui all’art 4, comma 1 lett. a) e non rientrano in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016

**4. CONCLUSIONI**

La cessione delle quote di VALLI VARANENSI SRL non è stata ancora effettuata a causa delle difficoltà e delle incombenze sopravvenute a causa del sisma 2016. Da accordi intercorsi con l’amministratore delegato della suddetta società, l’iter burocratico di dismissione si concluderà con l’atto notarile presumibilmente entro il 31/01/2019.

Questo Ente trasmetterà alle società ASSM spa e CONTRAM spa la deliberazione della Corte Dei Conti num. 47/2018 sopra richiamata per la formulazione di eventuali controdeduzioni e l’adozione dei provvedimenti di competenza delle rispettive società.

Camerino, 21/12/2018

 Il Responsabile

 f.to Dott. Giuliano Barboni